

AGGIORNAMENTO CRITERI INTERPRETATIVI DELL'ART. 34 DELLA LEGGE 3.2.196 N. 69 PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI

L'Ordine dei giornalisti della Liguria, vista la decisione del CNOG del 28 marzo 2023 e viste le successive linee guida approvate dal CNOG in data 11 maggio 2023 il presente Regolamento di aggiornamento dei criteri interpretativi dell'art. 34 della legge 3.2.1963 n. 69 sull'iscrizione nel registro dei praticanti in ottemperanza alle linee guida approvate dal CNOG l'11 maggio 2023 procede con l'iscrizione nel registro dei praticanti a seguito dell'accertamento del lavoro giornalistico svolto.

REQUISITI

Deve essere accertata la continuità e l'effettività dell'attività attraverso l'esame della documentazione e della produzione giornalistica da allegare alla domanda d'iscrizione:

- Il lavoro giornalistico deve essere svolto in maniera continuativa per non meno di 6 mesi
- La nozione di attività giornalistica, presupposta ma non definita dalla Legge 69/63, è ricavabile dagli orientamenti espressi nelle decisioni del Cnog e nelle delibere del Consiglio regionale in materia di tenuta dell'albo.

Oggetto di accertamento sono:

- La produzione giornalistica che deve essere valutata congrua dall'Odg della Liguria in relazione alla tipologia di attività e al periodo di svolgimento;
- La prova della retribuzione del lavoro, anche senza vincolo di subordinazione. Deve essere a tal fine prodotta la certificazione fiscale inerente ai compensi percepiti. La retribuzione deve essere indicativamente equiparabile al minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio, come stabilito da C.N.L.G.

SVOLGIMENTO DEL PRATICANTATO

A seguito dell'accoglimento della domanda d'iscrizione, il Consiglio valuta l'eventuale di un giornalista professionista – che può anche essere indicato dal richiedente – che svolge funzioni di tutor con il compito di vigilare sul percorso professionale del praticante. Il tutor deve essere in regola con gli obblighi formativi ed avere un'anzianità d'iscrizione nell'elenco professionisti di almeno 5 anni. Non può svolgere le funzioni di tutoraggio per più di 3 praticanti contemporaneamente ed è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità.

Compito del tutor, oltre che vigilare sul percorso professionale del richiedente, è quello di consegnare all'Ordine con cadenza semestrale una relazione dove viene illustrata l'attività svolta dal praticante nel periodo di riferimento.

FORMAZIONE DEL PRATICANTE

Il Consiglio Nazionale organizza attraverso piattaforma online corsi gratuiti al fine di assicurare anche la formazione deontologica durante il periodo di praticantato. Corsi gratuiti ed in presenza possono essere organizzati anche dall'Odg Liguria.

A conclusione dei 18 mesi di praticantato, acquisita la relazione finale del tutor e previa verifica dei requisiti di sussistenza e continuità dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 del presente regolamento, il Presidente del Consiglio regionale dell'Ordine rilascia la dichiarazione di compiuta pratica.